

MODULO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA

Lega Nazionale Professionisti Serie B - Stagione Sportiva 20__/20__ - Modulo n. _____

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÁ	SEDE LEGALE	PARTITA IVA
.....		

RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA
.....	, munito dei necessari poteri

(Apporre il segno sulla casella che interessa)

☐ CHE SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DI
 "COGNOME E NOME DELL'AGENTE SPORTIVO"
 N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

☐ CHE NON SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DI UN PROCURATORE SPORTIVO

CALCIATORE	DOMICILIO
.....	

CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	MATRICOLA
.....			

(Apporre il segno sulla casella che interessa)

☐ CHE SI E' AVVALSO DEI SERVIZI DI
 "COGNOME E NOME DELL'AGENTE SPORTIVO"
 N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

☐ CHE NON SI E' AVVALSO DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO

ART.1 Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della FIGC, a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore della Società a decorrere dal e sino al, con inizio dell'attività lavorativa alla data del

ART.2 La Società si obbliga a corrispondere al Calciatore le seguenti retribuzioni lorde:

a) RETRIBUZIONE FISSA

Stagione sportiva 20__/20__

(Nel caso di contratto pluriennale, la retribuzione fissa può essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica)

CAMPIONATO S. S.	SERIE A	SERIE B	SERIE C
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			

b) RETRIBUZIONE VARIABILE

(Ove presente, la retribuzione variabile deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE DELLA SOCIETÀ

☐ Compresa nella retribuzione sub a) ☐ NON compresa, pari a

ART.3 Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), tra le quali, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1- 3.4 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.3 e 3.5 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1 (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2 ("la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"); artt. 11.1 - 11.7 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7- 13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee); artt. 15.1- 15.7 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4 (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6- 16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8 (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

ART.4 La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

ART.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti si obbligano, in ragione della comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle regolamentari federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART.6 A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo, data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo, data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: il presente contratto deve essere redatto in due esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega entro il settimo giorno successivo alla data di stipula.

L'ulteriore copia del contratto sottoscritte deve essere consegnata al Calciatore al momento della stipula.

Stampa

Invia